

(N. 1714)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 ottobre 1956 (V. Stampato N. 2322)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MARTINO)

col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 OTTOBRE 1956

Istituzione dell'uniforme di servizio per il personale delle dogane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita l'uniforme per il personale in servizio nell'Amministrazione delle dogane.

Art. 2.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative alla composizione e foggia dell'uniforme, ai distintivi di gruppo e di grado, alla durata dei singoli capi di vestiario ed alla loro rinnovazione, nonché le altre norme di esecuzione della presente legge.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore, nei confronti del personale subalterno delle Dogane, le disposizioni di cui all'articolo 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

La spesa per la fornitura ed il rinnovamento dell'uniforme è a carico dello Stato e sarà

inscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Alla spesa stessa, valutata in lire 360 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57, si farà fronte con il maggior gettito derivante dall'aumento del diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni stabilito con il successivo articolo.

Art. 5.

Il diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni previsto dal 3° comma dell'articolo 8 della legge 25 settembre 1940, numero 1424, attualmente stabilito in lire trenta per ciascun piombo o contrassegno, è elevato a lire cento per ciascun piombo o contrassegno.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.